

Debutta il certificato medico online

e aziende possono applicare le linee operative dell'accordo Confindustria-sindacati

PAGINA A CURA DI
Alessandro Rota Porta

■ Via libera al sistema che segnerà l'abbandono dei certificati medici su carta. La data "spartiacque" è fissata al 13 settembre: dopo questa data tutti i datori di lavoro non potranno più chiedere la copia cartacea delle attestazioni di malattia ai dipendenti, potendo procedere alla consultazione delle relative attestazioni solo con l'utilizzo di sistemi informatici.

L'ultimo intervento in materia è la circolare congiunta n. 4 del Dipartimento della Pa e del ministero del Lavoro, del 18 marzo scorso: questa dettava anche un periodo transitorio di tre mesi per consentire l'avvio a regime del sistema online, a partire dalla data di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», avvenuta il 13 giugno scorso.

Se i passaggi che regolano le procedure telematiche sono stati ormai definiti nei dettagli, manca ancora un impianto di regole certe che supportino i datori di lavoro nella gestione del rapporto di lavoro, soprattutto con riferimento agli obblighi in capo ai lavoratori che realizzeranno le assenze. Con l'obiettivo di facilitare il flusso di informazioni tra impresa e lavoratori in occasione di eventi di malattia, lo scorso 20 luglio Confindustria insieme a Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto un accordo interconfederale ad hoc, per delineare un comportamento comune, in attesa che i contratti collettivi nazionali possano essere aggiornati alle nuove disposizioni e coordinati con le nuove modalità di rilascio e trasmissione telematica dei certificati di malattia (un altro accordo è stato sottoscritto il 26 luglio da Confapi con Cgil, Cisl e Uil).

Nulla è innovato - come chiarisce l'accordo del 20 luglio - sul trattamento economico e normativo applicabile in caso

di malattia al lavoratore. In proposito le parti hanno ribadito che continuano a sussistere gli obblighi di tempestiva comunicazione dell'assenza, poiché il sistema telematico di consultazione dei certificati che l'azienda dovrà utilizzare non esonera il lavoratore da avvisare la stessa. Si tratta di un principio comune a tutti i Ccnl che, se non viene osservato dal lavoratore, può portare all'applicazione di sanzioni disciplinari. Inoltre deve sempre essere comunicata ogni variazione dell'indirizzo di reperibilità durante l'assenza, utile in caso di effettuazione di visite di controllo.

L'avviso del 20 luglio - che sebbene limitato al comparto



Un difficile «abbinamento»

■ A volte la semplificazione non "vede" gli aspetti più semplici per evitare gli intoppi e alleggerire concretamente i passaggi burocratici. Due, in questo caso. Nel certificato medico online manca un campo che possa "abbinarlo" all'azienda. È vero che, attraverso il codice fiscale dell'intestatario e prelevando i dati dai propri archivi (dalle denunce mensili contributive Emens) l'Inps dovrebbe risalire al datore di lavoro, ma vi sono casi (come per un neoassunto) in cui l'abbinamento può risultare complesso. All'appello mancano anche le procedure per delegare l'adempimento della ricezione telematica dei certificati agli intermediari abilitati.

industriale, fornisce comunque utili indicazioni per gli altri settori - introduce a carico del lavoratore un nuovo adempimento che va a sostituire quello previgente di consegna del certificato medico al datore di lavoro: l'obbligo di comunicare all'azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica. È un passaggio che consente al datore di lavoro di avere certezza dell'evento oltre a poter accedere alla sezione dedicata del sito web dell'Inps per visualizzare l'attestazione di malattia.

Questa regola potrebbe essere introdotta anche a livello aziendale: peraltro, qualora l'azienda non intenda sottoscrivere un accordo ovvero - per le proprie dimensioni - non abbia una rappresentanza sindacale costituita tra i lavoratori, potrà comunque avvalersi della disposizione contenuta nella circolare ministeriale n. 4/2011 che fissa l'obbligo in capo al lavoratore di comunicare il numero di protocollo, qualora tale adempimento sia stato richiesto dal datore di lavoro.

Se il datore di lavoro opta per questa possibilità è comunque opportuno che effettui una comunicazione scritta ai lavoratori per informarli circa i nuovi obblighi, magari aggiornando i regolamenti aziendali. Si ricorda infine che (come specificato dalla circolare n. 4) nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia - ad esempio per malfunzionamenti dei sistemi di trasmissione telematica - il lavoratore rimane tenuto alla presentazione dell'attestazione cartacea (rilasciata dal medico) al proprio datore di lavoro e, ove previsto, alla consegna all'Inps del certificato, secondo le modalità tradizionali previgenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 Ore - Norme e tributi
29.08.2011, p. 13

I passaggi giusti

1 LE NOVITÀ



A decorrere dal prossimo 13 settembre, in caso di malattia, il lavoratore non è più tenuto a consegnare al datore di lavoro la copia cartacea del certificato medico. Si avra così l'armonizzazione tra il settore pubblico e quello privato.

2 L'INTESA DEL 20 LUGLIO 2011



L'accordo interconfederale Confindustria-sindacati ha ribadito l'obbligo a carico del lavoratore di avvisare circa la sua assenza nonché quello di comunicare all'azienda il numero di protocollo del certificato medico telematico.

3 GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE




Il datore di lavoro può sempre richiedere al proprio dipendente di comunicare il codice identificativo del certificato medico: in questo caso il lavoratore non si può rifiutare e il mancato rispetto della disposizione potrebbe portare a sanzioni disciplinari.

4 I CASI ESCLUSI



In caso di impossibilità nella trasmissione da parte del medico, vigono le regole previgenti (consegna copia cartacea all'Inps e al datore). Stesso procedimento per: ricovero ospedaliero, degenze in strutture di pronto soccorso, emissioni da parte di strutture di medici privati non ancora abilitati all'invio telematico.



5 GLI ADEMPIMENTI DEL MEDICO



Il medico acquisisce i dati dal lavoratore e li inserisce. Riceve dal sistema Sac il numero di protocollo univoco che consente la stampa di una copia del certificato e dell'attestato, da consegnare al lavoratore.

6 LE VISITE FISCALI



Rimangono in vigore le regole previgenti in materia di controllo della malattia nel settore privato: il lavoratore deve sempre segnalare al medico l'indirizzo per la reperibilità, se diverso dalla residenza o domicilio.

7 COME L'AZIENDA CONSULTA GLI ATTESTATI



- Farsi comunicare dai lavoratori il numero di protocollo del certificato, collegarsi al sito Inps per visualizzarlo;
- accreditarsi e, ricevuto il Pin, accedere al sito Inps nell'area web dedicata;
- chiedere all'Inps il recapito degli attestati sulla Pec aziendale.

8 IL RUOLO DELL'INPS



L'Inps, sulla base dei propri archivi, abbina il certificato medico all'azienda e mette a disposizione l'attestato di malattia. Allo stesso modo anche il lavoratore può consultare il certificato sul sito Inps o tramite Pec.

All'impresa diverse opzioni per stampa e consultazione

La gestione online dei certificati di malattia comporterà sicuramente alcuni passaggi a carico delle imprese: se infatti i lavoratori saranno esonerati dalla presentazione delle attestazioni cartacee alle aziende, queste ultime dovranno rapportarsi al canale telematico per prendere visione delle stesse.

Il sistema si basa sullo scambio delle informazioni contenute nel certificato medico, secondo una procedura definita: i medici certificatori acquisiscono e inviano online i certificati al Sistema di accoglienza centrale del ministero dell'Economia (Sac); dopo l'invio, il Sac restituisce al medico il numero identificativo del certificato (protocollo); il medico stampa la copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia e li consegna al lavoratore; l'Inps riceve i dati del certificato dal Sac e individua per l'intestatario del certificato il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l'attestato.

Lo stesso lavoratore può poi accedere al sito web dell'Inps per consultare e stampare i propri certificati: attraverso l'inserimento del codice fiscale e del numero di certificato oppure entrando nell'apposita area dedicata, se in possesso di Pin (previo accredito).

Anche il datore di lavoro ha a disposizione diverse alternative per recuperare le attestazioni di malattia, a seconda delle specifiche esigenze.

La prima strada, forse la più semplice, è quella di adottare come regola - secondo quanto è stato definito dall'avviso del 20 luglio per il setto-

re industriale - la comunicazione, da parte del lavoratore, del numero di protocollo del certificato, magari definendo a priori le modalità (email, sms, eccetera). Con questo dato basta collegarsi al sito www.inps.it e consultare la singola attestazione.

È un metodo che si presenta come il più "sicuro": si riesce infatti a ovviare alle criticità nel caso in cui il certificato di malattia trasmesso dal medico non dovesse essere abbinato all'azienda, consentendo comunque a quest'ultima di poter consultare la relativa attestazione.

Viceversa, i datori di lavoro possono richiedere al-

l'Inps il Pin per consultare gli attestati nell'area web dedicata: qui la ricerca può avvenire adottando criteri diversi, quali l'inserimento del codice fiscale o dei dati anagrafici del lavoratore o del periodo temporale individuato.

Infine, l'ultima opzione, alternativa a quella precedente e secondo quanto dettato dalla circolare Inps n. 119/2010, è quella di rivolgere apposita richiesta alle caselle Pec delle strutture territoriali competenti dell'istituto per farsi recapitare, sulla propria Pec, le attestazioni di malattia. Si tratta del metodo più agevole per recepire le attestazioni, per il quale l'azienda non deve adottare alcun adempimento.

Questa possibilità è peraltro percorribile anche nel caso in cui l'azienda fosse in possesso di più matricole Inps, poiché si possono abbinare allo stesso indirizzo Pec per la ricezione dei dati.

Si ricorda infine che l'Inps, con messaggio n. 9197 del 20 aprile 2011, ha precisato che, anche successivamente alla scadenza del 13 settembre, rimangono le seguenti ipotesi residue in cui il lavoratore dovrà continuare a esibire la copia cartacea del certificato di malattia all'Inps e al datore di lavoro: ricovero ospedaliero, deneghe in strutture di pronto soccorso, emissione dei certificati da parte di strutture di medici privati non ancora abilitati all'invio telematico.

In questi casi, le sedi Inps dovranno accettare le certificazioni di malattia pervenute in formato cartaceo.



Sac

● È l'acronimo di sistema di accoglienza centrale del ministero dell'Economia e rappresenta lo snodo informatico a cui arrivano le informazioni dei certificati medici di malattia e che dialoga con tutti i soggetti coinvolti dalla procedura. I medici certificatori acquisiscono e inviano i certificati al Sac, che provvede a inoltrarli all'Inps. Con questa procedura, dopo l'invio all'Inps, il Sac restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell'attestato da consegnare al lavoratore.